Circolare 172 30 maggio 2019

 Ai – Alle docenti

Agli Atti

Nell’imminenza degli scrutini, si richiamano alcune norme e si forniscono alcune indicazioni, con l’obiettivo di favorire una maggiore uniformità tra i diversi *team/*CdC.

**Scuola primaria**

Si riporta di seguito quanto previsto dal **D.Lgs.62/2017.**

**Art. 3 - Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria**

1. *Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.*
2. *Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.*
3. *I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.*

Sulla base del c.2, è quindi necessario che, in caso di non ammissione, il *team* possa **documentare:**

* le strategie messe in atto per scongiurarla;
* gli incontri avuti con la famiglia dell’alunno/a.

Così, ad esempio, nel caso di **un/a alunno/a arrivato/a in Italia da un anno o meno**, è necessario che il *team*  possa documentare:

* gli obiettivi personalizzati/individualizzati, definiti dal *team* stesso, specie per le cosiddette discipline di studio, alla luce anche delle *Linee Guida* del MIUR per gli /le alunni/e stranieri/e;
* le metodologie utilizzate e le modalità organizzative adottate, anche a livello di scuola, per potenziare l’insegnamento della lingua italiana (in riferimento, ovviamente, a quanto definito nel PTOF, nel Piano Annuale per l’Inclusione, nelle delibere del collegio, …).

Si ricorda, a proposito dei/delle alunni/e NAI, che tutte le indicazioni ministeriali insistono sull’importanza di fare riferimento all’età anagrafica dell’alunno/a per definire la classe di frequenza, poiché il contatto con coetanei/e facilita l’apprendimento della lingua stessa. È necessario altresì ricordare che la scarsa conoscenza della lingua italiana compromette la comprensione di qualunque testo, tanto di quelli della classe in cui per età dovrebbe essere inserito/a l’alunno/a, tanto di quelli della classe immediatamente precedente, specie nelle cosiddette discipline di studio, per le quali è particolarmente necessario un lavoro collegiale di semplificazione / revisione.

**Scuola secondaria**

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, purché:

* abbiano frequentato almeno i tre quarti del monte ore personalizzato (salvo deroghe motivate deliberate dal Collegio docenti);
* non siano incorsi in provvedimenti di sospensione superiori ai quindici giorni;
* (per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo) abbiano sostenuto le prove Invalsi.

Si riporta di seguito quanto previsto dal **D.Lgs.62/2017.**

**Art. 6 - Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e all’esame di Stato**

*1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.*

*2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.*

*3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di*

*apprendimento.*

*4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal*

*docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.*

*5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.*

Sulla base dei cc.2 e 3, è quindi necessario che, in caso di non ammissione, il CdC possa **documentare:**

* le strategie messe in atto per scongiurarla;
* gli incontri avuti con la famiglia dell’alunno/a.

Si richiama anche in questo caso, a titolo di esempio, quanto scritto più sopra a proposito degli/delle **alunni/e arrivati/e in Italia da un anno o meno.**

Si invita il collegio a riflettere sull’opportunità, durante il prossimo anno scolastico, di costituire gruppi di lavoro che sviluppino in maniera articolata il tema della valutazione degli apprendimenti, dell’inclusione, della continuità tra ordini di scuola, … così che l’identità dell’istituto possa crescere e svilupparsi attraverso il confronto e la condivisione.

La dirigente scolastica

 Prof.ssa Clara Lucia Alemani